

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

ALLEGATO 1

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno nell'ambito delle misure "a superficie o per animale" per inadempienze a impegni, criteri ed altri obblighi, diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali.

Il presente allegato si compone di n. 14 pagine totali inclusa la copertina

Indice

1. Premessa.....	3
2. Definizioni.	3
3. Impegni criteri ed obblighi a carico dei beneficiari	5
4. Conseguenze delle inadempienze a impegni, criteri ed altri obblighi	6
5. Metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni relativamente al mancato rispetto degli ICO (impegni, criteri ed altri obblighi derivanti dall'adesione alla misura/sottomisura/tipologia di operazione) in attuazione dell'art. 35 del reg. (UE) n. 640/2014.....	8
5.1 Inadempienza semplice (non ripetuta e non congiunta alla violazione di un impegno "pertinente di condizionalità")	8
5.2 Inadempienze di "impegni pertinenti di condizionalità", casi di ripetizione e "inadempienze gravi"	10
5.3 Ulteriori casi.....	11
6. Introduzione agli ulteriori allegati del provvedimento regionale, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, inerenti agli ICO, agli elementi di controllo e alle griglie di calcolo delle condizioni di riduzione/esclusione.....	11
6.1 Premessa.....	11
6.2 Esempi di ICO e relativi Elementi di controllo associati.....	12
➤ <i>Esempio 1: ICO la cui violazione comporta l'esclusione della domanda di sostegno ...</i>	12
➤ <i>Esempio 2: ICO la cui violazione comporta l'applicazione di una riduzione graduale .</i>	13

1. Premessa.

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017, recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*.

Esso si applica ai pagamenti delle misure “a superficie o per animale” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, così come individuate all'art. 2, comma 2, delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con la DGR n. 147/2016, per inadempienze da parte dei beneficiari agli impegni, ai criteri e ad altri obblighi, diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali.

Per quanto attiene agli ulteriori casi di irregolarità, si rimanda ai regolamenti comunitari e alle relative disposizioni nazionali attuative.

Le riduzioni/esclusioni di cui al presente documento possono essere applicate in esito ai controlli amministrativi o in loco, come disciplinati dal titolo III del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

2. Definizioni.

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 3.1 delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* approvate con la DGR n. 147/2016, nonché quelle di seguito riportate:

- **Operazione:** unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle disposizioni attuative del PSR;
- **Impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno in forza dell'adesione volontaria alla misura/sottomisura/tipologia di operazione oggetto di contributo; in senso stretto, si intende per impegno ogni singola pratica agronomico-gestionale prevista dalla misura/sottomisura/tipologia di operazione del PSR;
- **Impegno pertinente di condizionalità:** è l'impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile ad un impegno della misura e rispetto al quale l'impegno della misura rappresenta un vincolo più stringente;
- **ICO:** acronimo che individua un impegno, un criterio di ammissibilità o di selezione, o un obbligo previsto per una misura/sotto-misura/tipologia di operazione. Gli ICO sono identificati nell'ambito dell'applicativo VCM e, per ciascuno di essi, è necessario definire gli elementi necessari per lo svolgimento del relativo controllo;
- **Inadempienza:** la mancata osservanza di un impegno previsto dalle misure del programma di sviluppo rurale oppure di un criterio di ammissibilità o di selezione, ovvero di un altro obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale, ovvero previsto dal Programma di sviluppo rurale;
- **Durata di un'inadempienza:** è uno dei tre indicatori (“criteri”) “GED”, la cui quantificazione dipende dal lasso di tempo durante cui perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminare tale effetto con mezzi ragionevoli;

- **Entità di un'inadempienza:** è uno dei tre indicatori (“criteri”) “GED”, la cui quantificazione dipende, in particolare, dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme;
- **Gravità di un'inadempienza:** è uno dei tre indicatori (“criteri”) “GED”, la cui quantificazione dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza sugli obiettivi che l’impegno/criterio/obbligo non rispettato è inteso a perseguire;
- **Inadempienza grave:** un’inadempienza si definisce “grave” quando i suddetti criteri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo (valore = 5) e la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi;
- **Infrazione:** sinonimo di inadempienza;
- **Livello di inadempienza:** uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di **gravità, entità e durata** di cui all’articolo 35 par. 3 del Reg. (UE) n. 640/2016. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).
- **Montante riducibile:** si intende l’importo a cui applicare la sanzione. Nei casi in cui è prevista la revoca totale del sostegno, il montante riducibile corrisponde al sostegno concesso per l’operazione. In caso di inadempienza che non comporti la revoca totale del sostegno, il montante riducibile corrisponde all’importo della domanda di pagamento, ovvero del Gruppo di coltura o coltura a cui afferiscono gli impegni violati;
- **Penalità:** vedi sanzione amministrativa;
- **Riduzione:** revoca parziale del sostegno richiesto applicata sulla base dei principi di cui al reg. UE n. 640/2014, art. 35, come attuato con DM 25 gennaio 2017, n. 2490, art. 15 e ss.
- **Revoca:** s’intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo;
- **Revoca totale:** s’intende il recupero totale del sostegno concesso e dei pagamenti eventualmente già erogati, ivi inclusi gli importi afferenti alle precedenti annualità; decade inoltre il diritto a percepire, nell’ambito dello stesso contratto, gli importi afferenti alle annualità successive;
- **Decadenza:** corrisponde alla revoca totale del sostegno;
- **Esclusione:** rifiuto o revoca totale della domanda di pagamento. Può comportare il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti.
- **Ripetizione di un'inadempienza:** dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura che preveda impegni analoghi.
- **Sanzione amministrativa:** nell’ambito del presente documento si intende per sanzione amministrativa una riduzione/esclusione dell’importo del sostegno, che può estendersi all’intero ammontare, comportando in tal caso la decadenza; sono fatte salve le sanzioni amministrative in senso stretto, disciplinate dalla L. n. 898/86, e ss.mm.ii., che non sono oggetto del presente documento;
- **Azione correttiva:** in caso di inadempienza ad un impegno di misura che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali della misura stessa e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, è prevista, ai sensi dell’art. 36 del Reg. UE n. 640/2014, un’azione correttiva; l’ottemperanza all’azione correttiva assegnata comporta l’annullamento della sanzione amministrativa;
- **Condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, come richiamate all’art. 93 del reg. (UE) n. 1306/2013; non sono disciplinate dal presente documento ma sono un elemento del livello base (“baseline”) per il calcolo dei pagamenti delle misure “a superficie o per animale”;

- **GED:** acronimo per “gravità, entità e durata”, ossia gli indicatori da utilizzare, a norma dell’art. 35 par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per determinare la percentuale di riduzione o esclusione conseguente ad un’inadempienza;
- **Gruppo di coltura** – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro;
- **SIAN:** acronimo per “sistema informativo agricolo nazionale”;
- **SOI:** acronimo per “superficie oggetto d’impegno”;
- **Violazione:** sinonimo di inadempienza;
- **VCM:** acronimo che sta per Verificabilità e Controllabilità delle Misure e che individua sia, in senso generale, l’attività obbligatoria, a carico dell’Autorità di Gestione, della valutazione della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014 – 2020 (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), sia l’applicativo informatico reso disponibile dall’OP AGEA per lo svolgimento dell’attività medesima.

3. Impegni criteri ed obblighi a carico dei beneficiari

A norma del combinato disposto dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 35 del reg. (UE) n. 640/2014, oltre che degli articoli del reg. (UE) n. 1305/2013 specifici per ciascuna misura, il beneficiario che aderisce alle misure a superficie o per animale si impegna a rispettare:

1. Impegni, criteri e altri obblighi, derivanti dall’adesione alla misura del PSR, da rispettarsi sulla SOI e sulle UBA oggetto di impegno;
2. Obblighi (denominati talvolta come “impegni”) di condizionalità, sulla superficie dell’azienda agricola e sugli allevamenti aziendali.

Il presente documento disciplina il suddetto punto 1, in quanto il punto 2 è regolato dal DM 25 gennaio 2017, n. 2490, dalle specifiche disposizioni regionali attuative e dalla Circolare di AGEA di cui all’articolo 23 comma 4 del DM medesimo.

Giova comunque ricordare che l’inosservanza degli impegni di condizionalità, al pari dell’inadempienza degli impegni, criteri ed altri obblighi di cui al precedente punto 1, determina riduzioni o esclusioni a carico del contributo previsto dalla misura del PSR, nonché di ulteriori contributi della Politica agricola comune, come precisato all’articolo 92 del reg. UE n. 1306/2013.

Si fa presente che, in relazione agli impegni previsti dalle misure del PSR, la violazione degli “impegni pertinenti di condizionalità”, così come riportati tra le definizioni, determina - ai sensi dell’art. 16 del citato DM 25 gennaio 2017 - una maggiorazione della riduzione riferita all’impegno violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, che può portare fino all’esclusione nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l’operazione in questione, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Inoltre, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l’articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le conseguenze previste dall’articolo 17, comma 2 del DM 25 gennaio 2017.

4. Conseguenze delle inadempienze a impegni, criteri ed altri obblighi

Introduzione

Tutti gli impegni, criteri di ammissibilità e di selezione e gli altri obblighi relativi a ciascuna misura/sottomisura/tipologia di operazione sono identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM presente nel SIAN.

Regole per la determinazione della riduzione/esclusione

Di seguito, sono specificati alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni/esclusioni:

1. Casi di applicazione diretta della revoca totale (decadenza) del sostegno:

Il sostegno è rifiutato o revocato totalmente se si riscontra il mancato rispetto di uno o più criteri di ammissibilità, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento.

In attuazione dell'art. 24 comma 1, lettera e) del D.M. 25 gennaio 2017, sono individuate inadempienze di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano il rifiuto o la revoca totale e il recupero del sostegno relativamente agli importi eventualmente già erogati.

2. Casi di applicazione di una riduzione/esclusione in funzione del livello di inadempienza:

Nel caso delle misure a superficie annuali (misura 13), la domanda di sostegno coincide con la domanda di pagamento. Nel caso delle misure pluriennali a superficie o per animale, le riduzioni sono riferite alla domanda di pagamento annuale sottoposta a controllo. La domanda di sostegno o domanda di prima annualità (anche detta "domanda iniziale") funge anche da domanda di pagamento per l'annualità a cui si riferisce.

Nei casi in cui il tipo di inadempienza non comporta automaticamente la revoca totale del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.

Tale percentuale sarà applicata al montante riducibile, così come definito nelle tabelle degli ICO delle singole misure/sottomisure/tipologie di operazione.

Nel decidere il tasso di riduzione del pagamento a seguito dell'inadempienza, si dovrà tener conto della **gravità**, dell'**entità**, della **durata**; la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli basso, medio o alto dei suddetti parametri di gravità, entità e durata. Infine bisognerà tener conto anche del parametro della **ripetizione**, intesa come inadempienza agli stessi impegni in annualità precedenti, la qual cosa determinerà un aggravio della riduzione, fino al limite massimo dell'esclusione e comunque nel rispetto del limite fissato all'art. 35 par. 7 del reg. UE n. 640/2014.

Nell'ambito dei casi di ripetizione, rileva l'inadempienza "grave", così come definita all'articolo 17 del DM. In tali casi, il pagamento è rifiutato o revocato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le conseguenze di cui al punto precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, come previsto all'art. 35 par. 6 del reg. UE n. 640/2014.

Si riporta a seguire una casistica dei possibili effetti delle violazioni di impegni, criteri o altri obblighi:

Tabella 1 – Tipi di inadempienze e riduzioni/esclusioni applicabili

TIPO DI INADEMPIENZA	BASE GIURIDICA EUROPEA NAZIONALE	SANZIONE PREVISTA	MODALITÀ DI CALCOLO
1. Inadempienza semplice (non ripetuta) senza infrazione di impegni pertinenti di condizionalità	Art. 35 reg. UE n. 640/2014 Art. 15 del DM 25 gennaio 2017	Riduzione = 3, 5 o 10%	Si fa il calcolo del montante e ad esso si applica il valore della percentuale del 3, 5 o 10% da ridurre
2. Inadempienza congiunta di impegno PSR e di impegni pertinenti di condizionalità	Art. 35 reg. UE n. 640/2014 Art. 16 del DM 25 gennaio 2017	Riduzione doppia = <u>2 volte</u> il 3, 5 o 10%	Si fa il calcolo del montante e ad esso si applica il valore della percentuale del 3, 5 o 10% da ridurre, <u>e l'importo calcolato viene moltiplicato per 2.</u> L'Autorità di Controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (v. punto 5)
3. Ripetizione di un'inadempienza a livelli non massimi	Art. 35 reg. UE n. 640/2014 Art. 17 del DM 25 gennaio 2017	Riduzione doppia = <u>2 volte</u> il 3, 5 o 10%. Inoltre, in virtù dell'art. 35 par. 4 del reg. 640/14 e dell'art. 19 c. 1 del DM 25 gennaio 2017, la riduzione si applica anche agli importi pagati negli anni precedenti, <i>ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.</i>	Si fa il calcolo del montante e ad esso si applica il valore della percentuale del 3, 5 o 10% da ridurre, <u>e l'importo calcolato viene moltiplicato per 2.</u> <i>Inoltre, nel caso di un impegno pluriennale, si applicheranno le relative riduzioni anche agli importi erogati nelle annualità d'impegno precedenti, ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.</i>
4. Inadempienza grave (ripetizione di un'inadempienza ai livelli massimi)	Art. 35 reg. UE n. 640/2014 Art. 17 del DM 25 gennaio 2017	Esclusione. Il beneficiario è altresì escluso nell'anno civile dell'accertamento e in quello successivo. Inoltre, in virtù dell'art. 35 par. 4 del reg. 640/14 e dell'art. 19 c. 1 del DM 25 gennaio 2017, la riduzione si applica anche agli importi pagati negli anni precedenti, <i>ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.</i>	Il pagamento è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. <i>Inoltre, nel caso di un impegno pluriennale, si applica l'esclusione anche agli importi erogati nelle annualità d'impegno precedenti, ove dimostrato che la relativa violazione, agli stessi livelli, sia avvenuta anche in anni precedenti.</i>

TIPO DI INADEMPIENZA	BASE GIURIDICA EUROPEA NAZIONALE	SANZIONE PREVISTA	MODALITÀ DI CALCOLO
5. Ripetizione di un'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità	Art. 35 reg. UE n. 640/2014 Art. 16 del DM 25 gennaio 2017	Esclusione. Il beneficiario è altresì escluso nell'anno civile dell'accertamento e in quello successivo. Inoltre, in virtù dell'art. 35 par. 4 del reg. 640/14 e dell'art. 19 c. 1 del DM 25 gennaio 2017, la riduzione si applica anche agli importi pagati negli anni precedenti, <i>ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.</i>	Il pagamento è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. <i>Inoltre, nel caso di un impegno pluriennale, si applica l'esclusione anche agli importi erogati nelle annualità d'impegno precedenti, ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.</i>

Cumulo delle riduzioni

In caso di inadempienza di più impegni relativi alla tipologia di operazione oggetto di controllo, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dell'operazione.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applica l'ordine delle riduzioni previsto all'articolo 6 del reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

5. Metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni relativamente al mancato rispetto degli ICO (impegni, criteri ed altri obblighi derivanti dall'adesione alla misura/sottomisura/tipologia di operazione) in attuazione dell'art. 35 del reg. (UE) n. 640/2014

In attuazione dell'art. 35 del citato reg. (UE) n. 640/2014, in caso di infrazione degli impegni, criteri ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea, diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, si applicano riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, coerentemente con quanto previsto dall'allegato 4 del DM 25 gennaio 2017.

5.1 Inadempienza semplice (non ripetuta e non congiunta alla violazione di un impegno "pertinente di condizionalità")

Individuazione del montante riducibile

Ciascun impegno è stato riferito alla coltura, al gruppo di coltura, alla tipologia di operazione, o alla sottomisura secondo la pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti riducibili, ossia gli importi a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni.

Costruzione delle griglie di verifica

In base alle disposizioni di cui all'art. 35 par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, le possibili inadempienze sono state valutate in termini degli indicatori ("criteri") di gravità, entità e durata, come definiti al paragrafo 2.

A ciascuno dei suddetti indicatori ("criteri") sono stati associati tre diversi livelli di infrazione:

-) livello di infrazione Basso = 1
-) livello di infrazione Medio = 3
-) livello di infrazione Alto = 5

Per ogni impegno e per ogni singolo indicatore sono state identificate le fattispecie che conducono all'attribuzione di uno dei tre suddetti livelli (basso = 1; medio = 3; alto = 5), secondo la seguente matrice:

Tabella 2 – Matrice di griglia "Indicatori – livelli di inadempienza"

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Al riguardo occorre fare riferimento alle tabelle relative agli ICO per ogni singola tipologia di operazione e nello specifico alle griglie che riportano le "condizioni di riduzione/esclusione".

Esiti del controllo ed applicazione delle riduzioni/esclusioni

Ove nel corso del controllo venga rilevata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata, in funzione delle evidenze riscontrate. Una volta quantificati separatamente i livelli dei tre indicatori, si procede, per ogni impegno violato, al calcolo del punteggio medio di gravità, entità e durata.

Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni impegno, viene confrontato con gli intervalli della colonna "punteggio medio" della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Tabella 3 – Media degli indicatori e determinazione della percentuale di riduzione

Punteggio medio	Percentuale di riduzione corrispondente
1,00 $x < 3,00$	3%
3,00 $x < 5,00$	5%
x 5,00	10%

Per ciascun impegno violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione. Successivamente, si esegue la sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun impegno. In tal

modo, si giunge a determinare la riduzione/esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, alla tipologia di operazione o alla sottomisura oggetto del controllo.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni da applicare ai montanti relativi a due distinti Gruppi di coltura.

Tabella 4 – Esempio di calcolo di riduzioni graduali

Impegni di Misura	Calcolo dei livelli degli indicatori	Punteggio medio	Percentuale di riduzione graduale per ciascun impegno violato	Montante a cui si applica la riduzione	Cumulo delle riduzioni
GRUPPO DI COLTURA “SEMINATIVI”					
IMPEGNO A1	G= 3; E= 1; D=5	$m1 = 3$	Rientra nell’intervallo 3,00 x < 5,00 Riduzione (montante A) = 5%	Pagamento complessivo del Gruppo di coltura “Seminativi”	Riduzione complessiva sul Gruppo di coltura “Seminativi”:
IMPEGNO A2	G=5, E=3, D=3	$m2 = 3,66$	Rientra nell’intervallo 3,00 x < 5,00 Riduzione (montante A) = 5%	Pagamento complessivo del Gruppo di coltura “Seminativi”	R (A) = 5%+5%+3% = 13% del montante “seminativi”
IMPEGNO A3	G=1, E=1, D=1	$m3 = 1$	Rientra nell’intervallo 1,00 x < 3,00 Riduzione (montante A) = 3%	Pagamento complessivo del Gruppo di coltura “Seminativi”	
GRUPPO DI COLTURA “ARBOREE”					
IMPEGNO B1	G= 3; E=1; D=1	$m1= 1,66$	Rientra nell’intervallo 1,00 x < 3,00 Riduzione (montante B) = 3%	Pagamento complessivo del Gruppo di coltura “Arboree”	Riduzione complessiva sul Gruppo di coltura “Arboree”
IMPEGNO B2	G= 5; E=1 ; D=3	$m2= 3$	Rientra nell’intervallo 3,00 x < 5,00 Riduzione (montante B) = 5%	Pagamento complessivo del Gruppo di coltura “Arboree”	R (B) = 3% + 5% = 8% del montante “arboree”

Come illustrato nell'ultima colonna a destra, per il montante Gruppo coltura “Seminativi” la percentuale di decurtazione da applicare al rispettivo premio è pari al 13%, mentre per il montante Gruppo di coltura “Arboree” la percentuale di decurtazione da applicare al rispettivo premio è pari all' 8%.

5.2 Inadempienze di “impegni pertinenti di condizionalità”, casi di ripetizione e “inadempienze gravi”

Per la determinazione delle sanzioni applicabili nei casi di:

- violazione contemporanea di un “impegno pertinente di condizionalità” e di un impegno di misura;
- ripetizione di livello non massimo;
- inadempienze gravi, ivi inclusa la ripetizione di una violazione di cui al punto a);

si rimanda alla precedente Tabella 1 – Tipi di inadempienze e riduzioni/esclusioni applicabili.

5.3 Ulteriori casi

Salvo nei casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci (cfr. art. 59, comma 7 del Reg. UE n. 1306/2013).

6. Introduzione agli ulteriori allegati del provvedimento regionale, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, inerenti agli ICO, agli elementi di controllo e alle griglie di calcolo delle condizioni di riduzione/esclusione

6.1 Premessa

Ogni singolo allegato è specifico ed è completo per una singola tipologia di operazione. Esso si compone di diverse parti di seguito descritte.

Nelle parti di seguito citate come a) e b), per ciascun ICO, viene dettagliato il codice, la descrizione, la modalità di controllo (se amministrativo o in loco), il montante riducibile e la relativa penalità (decadenza, esclusione o riduzione graduale).

Si sottolinea che, ancorché gli allegati riportino anche gli ICO relativi alla condizionalità, questi ultimi non sono stabiliti con il presente provvedimento, ma sono fissati da AGEA con propria Circolare in attuazione dell'articolo 23 comma 4 del DM 25 gennaio 2017 “condizionalità e riduzioni”.

a) *Elenco degli ICO pertinenti per la domanda di sostegno.*

Si tratta di ICO relativi all'ammissibilità della domanda di sostegno

b) *Elenco degli ICO pertinenti per la domanda di pagamento.*

Si tratta di ICO relativi all'ammissibilità della domanda di pagamento, agli impegni e agli altri obblighi.

Infine vi è un'ulteriore parte dedicata alla lista degli elementi di controllo associati a ogni singolo ICO:

c) *Descrizione, per ciascun ICO, degli elementi di controllo (EC) associati.*

Ciascun EC è dettagliato con informazioni relative a:

- tipologia del controllo (informatizzata, cartacea, ecc.);
- momento del controllo (alla presentazione della domanda, in fase di istruttoria, etc);
- inoltre, laddove è prevista la riduzione graduale, viene riportata la griglia relativa alle condizioni di riduzione e esclusione, con indicazione dei parametri di Gravità, Entità e Durata (GED).

6.2 Esempi di ICO e relativi Elementi di controllo associati

➤ Esempio 1: ICO la cui violazione comporta l'esclusione della domanda di sostegno

Si riporta a titolo di esempio l'ICO 269 "Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica", che costituisce un criterio di ammissibilità per la domanda di sostegno per l'accesso alla tipologia di operazione 11.2.1 - Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica.

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC269	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Come visibile in tabella, nella prima colonna a sinistra è riportato il codice dell'ICO – in questo caso costituito da un criterio di ammissibilità –, mentre nella seconda colonna a sinistra vi è una sua descrizione sintetica.

La successiva colonna (terza da sinistra) specifica la modalità di controllo ("amministrativo"), quindi sul 100 % delle domande pervenute.

Il montante riducibile (quarta colonna) è l'intera *tipologia di intervento* (sinonimo di tipologia di operazione).

In caso di rilevazione dell'infrazione, la sanzione prevista (o "penalità") corrisponde con l'esclusione della domanda di sostegno, ossia con la decadenza dell'intera domanda.

Per l'accertamento del rispetto dell'ICO, il soggetto controllore dovrà verificare che non risulti violato il rispettivo EC (elemento di controllo), che in questo caso è uno solo, e viene illustrato nella successiva tabella:

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC245	possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SAU) assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente all'interno del territorio regionale	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

In questa ulteriore tabella, oltre al codice e alla descrizione dell'EC, viene specificato che il controllo è di tipo informatizzato, che viene eseguito sulle domande presentate, che la fonte informativa è standard (STD), ossia predisposta e convalidata dall'Organismo pagatore AGEA (in caso alternativo – indicato con "REG" – la predisposizione è a cura dell'AdG e la convalida da parte di AGEA) e che non sono previste Azioni correttive, quindi il beneficiario in caso di violazione non può rimediare alla mancanza del requisito.

➤ **Esempio 2: ICO la cui violazione comporta l'applicazione di una riduzione graduale**

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC302	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni	In Loco	Coltura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Come visibile nella tabella soprastante, l'ICO in questione costituisce un impegno e sarà controllato nell'ambito dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Si tratta di un ICO controllabile in fase di controllo "in loco", quindi sul 5% delle domande estratte a campione. L'impegno si applica alla singola coltura (v. colonna "montante riducibile"), pertanto in caso di inadempienza è prevista una riduzione del pagamento complessivo associato alle superfici investite con tale coltura.

Per la verifica del rispetto dell'ICO si rimanda alle ulteriori tabelle che riportano l'elenco degli elementi di controllo (EC) associati all'ICO (in questo caso quattro distinti EC).

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC283	Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC281	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Imp. B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC282	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni- Imp. C - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC215	Agricoltura Biologica / Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino	N.A.	In un momento qualsiasi	STD	

Trattandosi di un impegno la cui violazione è penalizzata con una riduzione graduale, seguono le relative griglie contenenti le condizioni per la riduzione/esclusione, in cui sono definite le casistiche che, in funzione delle risultanze del controllo sugli EC violati, determinano l'attribuzione, a ciascuno degli indicatori di Gravità, Entità e Durata, di un dato livello di violazione. Il successivo calcolo della media dei tre indicatori conduce ad una determinata percentuale di riduzione del pagamento, in conformità alla precedente tabella 3.

L'ultima tabella, infine, riporta le azioni correttive possibili, ossia quegli interventi da porre in essere da parte del beneficiario che consentono di rimediare alla violazione, entro un tempo di adeguamento prefissato dall'Autorità di controllo, ed evitare in tal modo la penalità inizialmente calcolata e sospesa.

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata ($> 0,3$ ha o $> 3\%$) e $\leq 10\%$ o violazione dell' EC 215
Entita' Media	Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata $> 10\%$ e $\leq 30\%$ o violazione dello EC 282
Entita' Alta	Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata $> 30\%$ o > 3 ha
Gravita' Bassa	Violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore $> 20\%$ e $< 30\%$ o violazione dell'EC 215
Gravita' Media	Violazione dell'EC 281 con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore $> 30\%$ e $\leq 50\%$ o violazione dell'EC 282
Gravita' Alta	Violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore $> 50\%$ o Violazione dell'EC 283
Durata Bassa	Uguale alla gravità
Durata Media	Uguale alla gravità
Durata Alta	Uguale alla gravità

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ36	Agricoltura Biologica - Fertilizzazione - Aggiornamento delle registrazioni relative alla situazione del magazzino	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD